



Associazione di Promozione Sociale
Sede Legale: Via Locana, 32 - 00166 Roma
codice fiscale: 97739250583 Tel. 347.8740257 - 346.1404005
info@macchiedarte.org
f macchie d'arte | www.macchiedarte.org

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Macchie d'Arte"

Art. 1. – Denominazione e sede dell'associazione

1. È costituita l'Associazione di promozione sociale Macchie d'Arte
2. L'Associazione è apartitica, con durata illimitata, nel tempo e senza scopo di lucro.
3. L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal codice civile e dalla legge n. 383/2000.
4. L'Associazione ha sede in Roma, via Locana 32, 00166.

Art. 2. – Scopi dell'Associazione

1. L'Associazione Macchie d'Arte persegue i seguenti scopi:
 - concorrere all'educazione culturale dei soggetti da essa coinvolti;
 - favorire ed incentivare l'aggregazione spontanea, la comunicazione, la libera espressione, la cooperazione, la mutualità e la solidarietà tra gli individui;
 - diffondere la conoscenza della cultura teatrale, musicale, letteraria ed artistica in genere anche adjuvando o coadiuvando altri enti ed associazioni;
 - la pubblicazione di materiale artistico con ogni strumento consentito dalla legge;
 - promuovere ed organizzare iniziative culturali ed attività ricreative;
 - stimolare la creatività e agevolare la produzione letteraria, grafica, musicale e artistica in genere con iniziative apposite e con la messa a disposizione di strumenti di pubblicazione per favorirne la diffusione e la fruibilità;
 - coadiuvare educatori, insegnanti ed operatori sociali nella loro formazione in campo artistico;
 - proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
2. L'Associazione svolge la sua attività sia nei confronti delle persone associate, sia nei confronti delle persone non associate, in aderenza ai bisogni territoriali.

Art. 3. – Attività dell'Associazione

1. L'Associazione Macchie d'Arte per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere:
 - attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documentari, mostre e concerti, rappresentazioni teatrali, incontri, scambi culturali con altre associazioni, enti e fondazioni;
 - attività di formazione: corsi di fotografia, di pittura, scultura e ceramica, corsi di musica e teatro, corsi sull'animazione e sui giochi d'ogni genere;
 - attività editoriale: promuovere e/o curare la redazione e pubblicazione di opere editoriali concernenti lo scopo associativo;
 - attività ricreative: organizzazione di feste, raduni, incontri, manifestazioni culturali, mostre;
 - attività sportive: organizzazione di attività sportive;
 - attività sulle tradizioni: promozione, riscoperta e diffusione di tecniche artigiane;
 - attività turistiche: organizzazione di viaggi, gite, escursioni;
 - ogni altra attività utile per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.
2. L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
3. L'associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 4. – Requisiti di ammissione

1. L'Associazione Macchie d'Arte è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente dal Consiglio Direttivo. Nella domanda, il richiedente deve dichiarare espressamente di accettare senza riserve il presente statuto.
3. La durata di partecipazione all'associazione è stabilita dall'Assemblea. È esclusa una partecipazione temporanea.

Art. 5. – Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà.
2. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
3. Il socio può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall'associazione.
4. Ogni socio ha diritto ad un singolo voto in Assemblea.
5. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione.
6. Tutti i soci hanno diritto di accedere ai documenti dell'Associazione.

Art. 6. – Esclusione del socio

1. Chiunque aderisce all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi (in generale per la violazione del codice civile e penale).
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all'interessato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio.

Art. 7. – Risorse economiche dell'Associazione

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quota associativa;
 - contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
 - contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
 - contributi di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive in conformità e ai sensi delle leggi fiscali;
 - ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita dalle norme di legge.
2. L'importo della quota associativa, è stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota associativa o sui contributi volontari versati a favore dell'associazione, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.
4. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8. – Bilancio dell'Associazione

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
3. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile.
4. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti alla loro approvazione per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 9. – Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente.
2. Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Art. 10. – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente.
3. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli aderenti. L'Assemblea può essere convocata: dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario; su richiesta della maggioranza dei soci; su richiesta del Consiglio direttivo.
4. L'Assemblea viene convocata mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione o tramite l'utilizzo di servizi telematici (mail, social network, sito internet) almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati.
5. L'Assemblea delibera, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche allo statuto, a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale, se prevista.

6. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare al massimo una delega.
7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art. 11. – L'Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.
2. L'Assemblea ordinaria:
- determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
 - discute e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
 - approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione.

Art. 12. – L'Assemblea Straordinaria.

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.
2. L'Assemblea straordinaria:
- modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;
 - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. Il cambiamento della sede dell'Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 13. – Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di otto componenti eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti.
2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione e il Vice-Presidente ed il Segretario.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - predisporre il programma generale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
 - deliberare, secondo quanto dispone l'art 5 del presente statuto, l'esclusione del socio;
 - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
5. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 14. – Il Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
4. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'Attività compiuta.

5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 15. – Lo scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di 3/4 dei soci. Il Patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 16. – Discipline residuali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.